

**DECISIONE (PESC) 2022/1508 DEL CONSIGLIO****del 9 settembre 2022****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/610 <sup>(1)</sup>, che ha disposto una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup> per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 della posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2022.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. SÍKELA

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2020/610 del Consiglio, del 4 maggio 2020, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 142 del 5.5.2020, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).